

***Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

(decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101)

Disciplinare regolante i rapporti

tra

il Ministero della cultura

e

il Comune di Milano

e

la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura

per l'attuazione dell'intervento n. 4 "Biblioteca Europea di Informazione e
Cultura (BEIC)"

CUP: F41B21005960005

Il Ministero della cultura, (C.F. 97803850581), Amministrazione titolare del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**), rappresentato dal dott. Salvatore Nastasi, in qualità di Segretario Generale con sede legale in via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma (di seguito **anche** “Amministrazione Titolare del Piano” o “MiC”)

e

l'Amministrazione Comune di Milano (C.F. 01199250158), Soggetto attuatore dell'intervento n. 4 “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)”, rappresentato dal dott. Marco Edoardo Minoja, in qualità di Direttore Cultura, con sede legale in Piazza della Scala, n. 2 – CAP 20121 Milano (di seguito “Soggetto attuatore”)

e

la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (C.F. 97364220158), Soggetto attuatore dell'intervento n. 4 “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)”, rappresentato dal prof. Francesco Paolo Tronca, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, con sede legale in - via Alfonso Lamarmora, 1 - 20122 Milano (di seguito “Soggetto attuatore”)

di seguito indicate anche come “**parti**”

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d) del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, secondo cui le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari sono ripartite come segue: “*quanto ai complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026*”;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, il quale prevede che “*Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 il quale dispone che “*Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021 il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, il quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 individua, tra l'altro, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTO l'articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ai sensi del quale “*Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021, n. 160, e in vigore dal 7 luglio 2021*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO, in particolare, l'Allegato 1 al predetto decreto, recante l'individuazione degli interventi e del/i soggetto/i attuatore/i, nonché dei relativi CUP;

CONSIDERATO che, ai fini dell'intervento “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)” – CUP F41B21005960005 dell'importo complessivo di € 101.574.000,00, incluso nell'Allegato 1 del citato DPCM del 8 ottobre 2021, è stato individuato quale Soggetto attuatore la Fondazione BEIC, che sarà affiancata dal Comune di Milano in qualità di soggetto attuatore;

RILEVATA la necessità di sottoscrivere un atto per lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune, e per l'individuazione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla attuazione, gestione, controllo e rendicontazione degli interventi, fermo restando che entrambe le Amministrazioni coinvolte sono tenute a collaborare per l'adempimento dei propri obblighi, al fine di consentire la realizzazione degli interessi pubblici ad esso sottesi;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1
(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra il Ministero della cultura, nella qualità di amministrazione titolare del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito denominato anche "Piano"), nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune di Milano e la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, individuati quali Soggetti attuatori, per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto Piano e denominato Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, CUP F41B21005960005, secondo le indicazioni riportate nella scheda allegata.
2. L'importo complessivo dell'intervento è pari a euro 101.574.000,00, a valere sulle risorse del Piano e secondo la ripartizione di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021.
3. Il presente atto disciplina altresì le modalità di attuazione dell'intervento, individuando gli impegni di ciascuna delle parti.

Articolo 3
(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna delle parti si obbliga a realizzare, con la cura e diligenza necessarie, le attività di competenza, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dal presente atto e dai documenti in esso richiamati, nonché di quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del Piano nazionale complementare e dai relativi documenti di indirizzo, dalle linee guida afferenti la realizzazione degli interventi e dalle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del Piano nazionale complementare.

2. Le Parti si obbligano altresì al rispetto delle norme in materia di attuazione del Piano che saranno emanate successivamente alla sottoscrizione del presente atto.
3. Le parti sono tenute, inoltre, all'adempimento degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo. 2, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché degli obblighi in materia di comunicazione previsti dall'articolo 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Il Ministero della cultura e il Soggetto attuatore sono responsabili, rispettivamente, della relativa attivazione e realizzazione degli interventi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale e europea, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali.

Articolo 4

(Compiti in capo all'Amministrazione titolare del Piano Nazionale Complementare - PNC)

1. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Ministero della cultura, in qualità di amministrazione titolare del Piano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, si obbliga, in particolare, a:
 - a. assicurare il coordinamento delle attività relative all'attivazione del piano e degli interventi previsti nonché del relativo monitoraggio;
 - b. assicurare il rispetto degli articoli 5 e 6 del citato decreto del 15 luglio 2021 nell'adozione degli atti di indirizzo, dei decreti, delle linee guida e delle circolari per l'attuazione dell'intervento;
 - c. verificare l'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5 del citato decreto del 15 luglio 2021;
 - d. verificare l'andamento dei programmi e degli interventi del PNC;
 - e. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNC.

Articolo 5

(Compiti in capo al Soggetto attuatore dell'intervento del Piano Nazionale Complementare - PNC)

1. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Soggetto attuatore si obbliga, in particolare, a:
 - a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento n.4 "Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)" per un importo complessivo di euro 101.574.000,00, nonché il raggiungimento dei Milestone e Target riferiti alla Linea di investimento di competenza;
 - b. conformarsi alle indicazioni fornite dall'amministrazione titolare dell'intervento e alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'articolo 2.

Articolo 6

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il monitoraggio dell'intervento è effettuato dal Soggetto attuatore, in qualità di titolare del CUP che detiene l'informazione amministrativa sui progetti.
2. Il Soggetto attuatore, oltre a registrare, i dati di avanzamento finanziario all'interno del sistema informativo di cui al comma 5, conserva la documentazione inerente il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, di ciascuna procedura di affidamento, nonché ogni atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal sistema di gestione e controllo del PNC e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
3. Il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi e delle relative procedure di attuazione diversi da quelli previsti al precedente periodo e, comunque, dei programmi e degli interventi cofinanziati, nonché dei relativi progetti, è effettuato attraverso il sistema Regis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Il Soggetto attuatore è tenuto a quietanzare e rendicontare tempestivamente le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema procedurale informativo-contabile sopra indicato e su supporto cartaceo.
5. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore un'attestazione ove risulti che:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge comunitaria, nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
 - c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, laddove siano stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
 - d. l'intera documentazione di spesa deve riportare nell'oggetto la dicitura "Fondo Complementare al PNRR – Piano di investimento strategico su siti del Patrimonio naturale, edifici e aree naturali".
6. A conclusione degli interventi il Soggetto attuatore trasmette all'Amministrazione titolare del Piano un rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera e quietanzate nei modi di legge.

Articolo 7

(Spese ammissibili e tempistica)

1. Il contributo concesso per ciascun intervento costituisce il limite massimo a disposizione del Soggetto attuatore, e le relative risorse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della copertura dei costi per l'attuazione dell'intervento stesso.
2. Le risorse stanziare non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi insorti in relazione all'affidamento o all'esecuzione dell'intervento.

3. Sono ammesse a contributo le spese le cui procedure siano iniziate in data non anteriore al D.L. 59 del 6 maggio 2021, verificabili con atti formali, quali la determina a contrarre o documenti assimilabili, e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente di settore.
4. Gli interventi contemplati dal presente disciplinare sono da attuarsi nel rispetto delle tempistiche indicate nel crono programma di spesa di cui all'allegato al presente disciplinare, che tiene conto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali riportati nell'allegato del DM MEF in data 15 luglio 2021.

Articolo 8

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte del Soggetto attuatore, inoltrate all'Amministrazione Titolare del Piano, secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale complementare.
2. Le economie derivanti da ribassi di gara e a qualsiasi titolo derivanti possono essere utilizzate secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale complementare.

Articolo 9

(Controlli e Verifiche)

1. Il Soggetto attuatore consente l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso *in loco* e garantisce la disponibilità della documentazione a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero della cultura si riserva di effettuare verifiche a campione, anche *in loco*, sull'attuazione dell'intervento e dell'effettivo utilizzo delle risorse.
3. Il Soggetto attuatore dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità del rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., anche con riferimento alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori, nonché dell'espletamento dei necessari *iter* autorizzativi per l'ottenimento degli eventuali pareri richiesti.

Articolo 10

(Revoca del finanziamento)

1. Si applicano le condizioni stabilite all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, per la revoca del finanziamento.
2. Il finanziamento potrà essere altresì revocato in caso di gravi violazioni o negligenze da parte del Soggetto attuatore in ordine alle condizioni prescritte dal presente disciplinare, dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni applicabili.
3. In caso di revoca il Soggetto attuatore è obbligato a restituire le somme già erogate, e rimangono a totale carico del medesimo Soggetto attuatore tutti gli eventuali maggiori costi rispetto al

finanziamento che l'Amministrazione titolare del Piano dovesse sostenere per la completa realizzazione dell'intervento.

Articolo 11 **(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Ministero della Cultura

Segretariato Generale - Servizio V mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it

per il Comune di Milano

Direzione Cultura – Area Biblioteche PEC cultura.biblioteche@postacert.comune.milano.it

Per la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione Cultura

Direzione Generale PEC beic@pcert.postecert.it

Articolo 12 **(Durata)**

1. Il presente disciplinare acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione, e produce effetti fino alla realizzazione dell'intervento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esso derivanti.
2. Anche successivamente alla conclusione dell'investimento, il Soggetto attuatore resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione la documentazione e ogni altra informazione richiesta ai fini dell'espletamento dei controlli previsti.

Articolo 13 **(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente disciplinare o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente disciplinare. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente disciplinare di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente disciplinare.

Articolo 14
(Disposizioni finali)

1. Il presente disciplinare è sottoscritto da ciascuna parte con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Roma, 28 dicembre 2021

Per il Ministero della cultura

Firmato digitalmente

Il Segretario Generale, dott. Salvatore Nastasi

Per il Comune di Milano

Firmato digitalmente

Il Direttore Cultura, dott. Marco Edoardo Minoja

Per la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione Cultura

Firmato digitalmente

Il Presidente, prof. Francesco Paolo Tronca